



# COMUNE DI ANGHIARI

## Provincia di Arezzo

# IMU - TASI

## NOVITA' ANNO 2016

La legge di stabilità 2016 (L. 28/12/2015 n. 208) art. 1, comma 10, ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU e TASI, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio oppure figlio/genitore).

Le condizioni che devono essere soddisfatte sono le seguenti:

1. il comodatario deve utilizzare l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito come abitazione principale;
2. il contratto di comodato gratuito, sia scritto che verbale, deve essere regolarmente registrato presso qualunque ufficio della Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato;
3. Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
4. il comodante, oltre l'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9;
5. i soggetti passivi (comodanti), ai fini della applicazione delle disposizioni sopra previste all'art. 1, comma 10, devono attestare i requisiti nel modello di dichiarazione previsto dall'art.9, comma 6, del D. Lgs. n.23 del 14.3.2011 (Dichiarazione IMU).

Come precisato dalla comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (prot. n. 2472) del 29/01/2016 è possibile procedere alla registrazione anche del contratto di comodato gratuito redatto in forma verbale che comporterà il pagamento dell'imposta di registro pari ad € 200,00. Per usufruire dell'agevolazione sin dal mese di gennaio 2016, la registrazione deve essere effettuata entro il giorno 1° marzo 2016.

Per effettuare le operazioni sopra riportate si rimanda al mod. 69 e alle relative istruzioni presenti nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il tributo **TASI** non è più dovuto per le abitazioni principali e relative pertinenze a decorrere dall'anno 2016 (L. 28/12/2015 n. 208 art. 1, comma 14), fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.

Anghiari, 15 Febbraio 2016

Il responsabile area finanza e tributi  
dott. Carlo Leonardi